



## ALLEGATO B

### **CAPITOLATO AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO EDUCATIVO VOLTO ALL'AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE, CON PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO, DA REALIZZARSI NELLE SEI SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI MANTOVA – ANNI SCOLASTICI 2022/2024 (CIG 91671657DE)**

#### **ART.1 – OGGETTO, DURATA E VALORE**

Il Comune di Mantova intende consolidare e implementare l'esperienza di avvicinamento precoce alla lingua inglese per i bambini frequentanti le sei scuole dell'infanzia comunali, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, ampliando l'esperienza anche ai bambini frequentanti le sezioni "gruppo misto" degli asili nido gestiti direttamente dal Comune (indicativamente dai 15/18mesi in poi), tramite un approccio che preveda l'impiego di una didattica formale e non, basata sul gioco e l'esperienza dei bambini, avvalendosi dell'orientamento e dei supporti tecnico-pedagogici dei funzionari del Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione.

L'aggiudicataria dovrà realizzare un progetto che prevede l'avvicinamento alla lingua inglese avvalendosi di personale altamente qualificato che affianchi docenti ed educatrici, non in sostituzione, ma in compresenza e coprogettazione, nel contesto delle routine quotidiane.

La presenza del personale esperto si intende quantificata per ciascuna sezione delle sei scuole dell'infanzia e dei gruppi misti dei tre asili nido a gestione comunale diretta almeno una volta alla settimana.

Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia comunali si specifica che ogni sezione è composta da 25 bambini di età compresa tra i 3 e 6 anni; è prevista la compresenza di 2 insegnanti durante le attività didattiche della mattina:

1. Scuola T. Ferrari, Via Conciliazione 65 - MN, 5 sezioni
2. Scuola V. Da Feltre, Corso Garibaldi 61 - MN, 4 sezioni
3. Scuola Strozzi Valenti, Via Monteverdi 3 - MN, 3 sezioni
4. Scuola M. Montessori, P.le Michelangelo 18 - MN, 3 sezioni
5. Scuola O. Visentini, Via P.S.Verdi 9/A – MN, 2 sezione
6. Scuola P.F. Calvi, Str. Formigosa - MN, 1 sezione.

Nei tre asili nido gestiti direttamente dal Comune di Mantova i gruppi misti sono costituiti da bambini che hanno compiuto indicativamente 15/18 mesi, raggruppati in gruppi di circa n.20/25 unità, affiancati da n.3/4 educatrici in compresenza e sono così distribuiti:

1. Asilo nido Charlie Chaplin, Via Conciliazione 126/D – MN, 2 gruppi misti
2. Asilo nido Peter Pan, Via Sarajevo 8 - MN, 1 gruppo misto
3. Asilo nido Soncini, Via Soncini – MN, 2 gruppo misto

Il progetto si svolgerà dal 10 ottobre 2022 al 31 maggio 2024 (per un massimo di n. 32 settimane per ciascun anno/scolastico), e dovrà prevedere l'impiego di personale altamente qualificato nella conoscenza della lingua inglese, nella trasmissione dei contenuti e nelle capacità comunicative con i destinatari (il personale dovrà essere in possesso di buone competenze glottodidattiche specifiche alle lingue in tenera età e offrire ai bambini un modello di buona qualità dal punto di vista della competenza linguistica), che dovrà garantire la



propria presenza durante l'attività didattica, **almeno una volta a settimana per ciascuna sezione/gruppo misto**, prevedendo anche attività trasversali che possano essere condivise tra più gruppi; l'attività dovrà svolgersi nel rispetto delle eventuali prescrizioni che si dovessero rendere necessarie per il contenimento del virus Covid-19.

Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia sono previste due ore di attività con i bambini a settimana per ciascuna sezione; per quanto riguarda gli asili nido è prevista un'ora di attività con i bambini a settimana per ciascun gruppo misto.

L'organizzazione verrà definita sulla base delle esigenze e delle diverse opportunità legate alle attività previste da ogni singola scuola, nel rispetto del Piano dell'Offerta Formativa e del Progetto Educativo redatti dal Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione.

Il progetto dovrà inoltre prevedere il coinvolgimento attivo e la formazione del personale educativo e docente dei servizi per l'infanzia comunali e il periodico monitoraggio dell'andamento delle attività.

Il valore stimato contrattuale, per la durata di due anni, ai sensi art. 35 del D.lgs. 50/2016 e smi pari a **Euro € 114.349,76** (centoquattordicitrecentoquarantanove/76), IVA 5% esclusa, di cui Euro 2.200, iva 22% esclusa per oneri della sicurezza ex Duvri.

Il valore sopra indicato è stato stimato ipotizzando un intervento minimo di due ore a settimana per ciascuna delle 18 sezioni delle scuole dell'infanzia e un'ora a settimana per ciascuno dei 5 gruppi misti degli asili nido, per 32 settimane effettive nell'arco di ciascun anno scolastico, per il periodo 2022/2024, al costo orario presunto di € 42,74 oltre iva 5% come di seguito meglio specificato:

servizi di base	n. sezioni	monte ore settimana	numero settimane/anno	monte ore 1 anno	monte ore biennale	costo orario a base di gara €/h SENZA IVA	valore complessivo biennale €
serv. Tutoraggio inglese scuole infanzia	18	2	32	1152	2304	42,74	98.472,96
serv. Tutoraggio inglese asili nido comunali	5	1	32	160	320	42,74	13.676,80
totale							112.149,76

L'Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio di avvalersi della possibilità dell'aumento fino ad un massimo del quinto previsto per legge,

## **ART. 2 – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri elencati nella lettera di invito.

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo.



In caso di parità di punteggio si darà prevalenza all'offerta con il punteggio tecnico maggiore. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

E' facoltà del Comune procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua.

### **ART. 3 - ONERI DELLA DITTA**

La Ditta aggiudicataria:

1. Si impegna a realizzare il progetto offerto in sede di gara con la massima cura e attenzione, selezionando personale altamente qualificato nella conoscenza della lingua inglese che dovrà essere in possesso di un buon livello di comprensione e produzione della lingua italiana, avere esperienza nell'insegnamento della lingua inglese a bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 6 anni, e prestare la propria opera nei tre asili nido a gestione diretta e nelle 6 scuole dell'infanzia comunali, almeno una volta a settimana per ciascuna sezione/gruppo misto, nel periodo sopraindicato. Il personale che verrà impegnato, come da offerta tecnica presentata, dovrà essere formato e adeguatamente introdotto rispetto alla specificità del contesto lavorativo in cui opererà,
2. Il coordinatore, già indicato in sede di gara, dovrà essere reperibile dalle 8 alle 17 tutti i giorni feriali nei quali si svolgerà il servizio
3. La Ditta si impegna a partecipare a momenti di restituzione o confronto in occasione di incontri pubblici, ove l'amministrazione lo ritenesse necessario
4. Si impegna ad assumere, nei confronti dei propri dipendenti/collaboratori, tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di coperture previdenziali, assistenziali ed assicurative, assumendo altresì a proprio carico tutti gli oneri relativi previsti. L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti con il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.
5. In caso di assenze del personale dovute a malattie o altri improvvisi impedimenti, la Ditta si impegna a concordare con il Comune il recupero delle ore perse o la mancata fatturazione (in questo caso il costo orario da sottrarre a fatturazione sarà dato da importo di aggiudicazione/ore offerte in sede di gara).
6. L'aggiudicatario dovrà provvedere alla stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati dal personale ai bambini per negligenze o responsabilità del personale stesso che presta la propria attività nella struttura. Copia della polizza dovrà essere presentata in sede di stipula del contratto di concessione con massimale non inferiore Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) .
7. Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio od altro che dovesse occorrere al personale impegnato il quale dovrà comunque avere la copertura assicurativa da infortuni e tutte le assicurazioni obbligatorie per legge.
8. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dell'art.25 bis del D.P.R. n.313/2002, introdotto dal decreto legislativo n. 39 del 04/03/2014, con cui si è previsto che intende impegnare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risultati l'assenza di condanne ai sensi degli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undieces del codice penale e l'assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.



#### **ART 4 - ONERI DEL COMUNE DI MANTOVA**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti oneri:

- corrispondere il pagamento delle fatture emesse dalla Ditta;
- mettere a disposizione un referente interno per il coordinamento del progetto;
- mettere a disposizione adeguati spazi all'interno dei plessi individuati;
- fornire il materiale di uso e consumo necessario per la realizzazione delle attività degli esperti di lingua inglese negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.

#### **Art. 5 - MONITORAGGIO E CONTROLLO**

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in ogni momento, di operare le opportune verifiche sul rispetto del presente capitolato, con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato. Il Dirigente del Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione e potrà pretendere, a seguito di specifica e motivata segnalazione delle scuole, l'immediata sostituzione del personale che non offra sufficienti garanzie di riservatezza, adeguatezza e professionalità nello svolgimento delle proprie mansioni, o che, comunque, dovesse risultare inadeguato allo svolgimento del servizio stesso.

#### **ART. 6 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA'**

Per quanto a carico del Comune di Mantova, il concessionario dovrà emettere fattura elettronica (codice univoco IOR5WN) mensilmente. L'importo a base d'asta verrà suddiviso per 7,5. Lo 0,5 verrà fatturato in riferimento al mese di ottobre, indi seguiranno rate uguali per i mesi da novembre a maggio (7 mesi) Le stesse potranno essere emesse solo dopo la verifica di conformità dello stato di avanzamento del servizio (ore effettivamente svolte) ai sensi degli artt. 300 e 301 del D.P.R. 207/2010. L'importo verrà pagato previo ottenimento di Durc regolare.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive, si applicherà il comma 8 dell'art. 6 del DPR 207/2010.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010, sarà operata una ritenuta dello 0.50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il pagamento avverrà, ai sensi del Decreto Lgs. 192/2012 e cioè entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 di cui al successivo articolo.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (comma 7 L. 136/2010).

E' a carico della ditta aggiudicataria l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 (comma 8 L. 136/2010).

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Per tali fatture Il comune di Mantova verserà l'IVA direttamente all'erario così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 "Split payment").

Fermo restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72, la fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- settore che affida il servizio nonché numero ed anno delle determinazioni di affidamento
- numero dell'impegno di spesa
- protocollo della pratica



- scadenza del pagamento
- iban del conto dedicato
- codice identificativo gara (cig)

#### **ART.7 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, il concessionario si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mm. e ii..

#### **ART. 8 - CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il Comune si riserva di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli prescritti dalla Legge nonché quelli che comunque ritiene opportuno effettuare per assicurare che da parte del gestore siano osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

I servizi dovranno essere eseguiti in ottemperanza alle norme e condizioni fissate dalla normativa in vigore e dal presente capitolato con tutta la diligenza dovuta.

Tutte le prestazioni dovranno essere espletate in modo corretto, puntuale e soddisfacente per l'Amministrazione, fermo restando il principio che a certe occorrenze immediate e impreviste si dovrà corrispondere, ragionevolmente, con altrettanta immediatezza. Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta all'aggiudicatario che è tenuta ad approntare i correttivi del caso ed eventualmente a rifondere il Comune dei danni da questo subiti.

#### **ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

All'aggiudicatario non è consentito il sub-appalto o di cedere a terzi la gestione del servizio stante la natura esclusivamente intellettuale della prestazione da svolgersi in continuità con l'attività didattica relativa all'anno scolastico pena la risoluzione immediata del contratto stesso e l'incameramento della cauzione.

#### **ART.10 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono per intero a carico dell'aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica.

#### **Art. 11 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.L. 4/2022.**

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti e art. 29 del D.L. 4/2022 si applica la revisione dei prezzi.

A decorrere dalla seconda annualità rispetto alla sottoscrizione del contratto, il corrispettivo contrattuale potrà essere oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del Servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi il mese di avvio del Servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'appaltatore mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta. Successivamente il Rup condurrà specifica istruttoria volta ad accertare la ragionevolezza e legittimità della richiesta di variazione dei corrispettivi. Al termine di tale istruttoria, qualora il Rup accerti la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento della richiesta, autorizzerà la revisione dei prezzi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti si specifica che la revisione prezzi non sarà ammessa in relazione ai costi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali, trattandosi di circostanza prevista e prevedibile in corso di contratto, di cui il concorrente dovrà necessariamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica



#### **Art. 12 – PENALITA'**

L'impresa aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- si rende colpevole di manchevolezza o deficienze nella qualità del servizio;
- assicura una presenza di operatori inferiori o non corrispondente per difetto a quanto richiesto nell'appalto;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi stabiliti da osservare per il servizio da prestare;
- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte degli uffici comunali preposti al controllo;
- dopo l'applicazione di numero 3 penalità;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'appaltatore, dei servizi in oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
- quando l'appaltatore risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività;
- frode;
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti il presente appalto.

Ove si verificano inadempimenti dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque in tutti i casi in cui si riscontrino negligenza, mancato rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni normative, disapplicazione o cattiva applicazione di prescrizioni derivanti da contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, l'ente appaltante ha la facoltà di applicare una penalità (fatti salvi gli eventuali maggiori oneri derivanti da ulteriori danni arrecati) variante da Euro 200,00 a Euro 2.000,00 in rapporto alla gravità, al valore della prestazione non eseguita e alla recidività, fermi restando i casi che determinano la risoluzione o il recesso dal contratto e senza per ciò escludere eventuali conseguenze penali per l'appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta e notificata con raccomandata. L'appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data del ricevimento.

L'ente appaltante procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sulle fatture ovvero escussione del deposito cauzionale.

#### **ART. 13 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle



attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI** per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il



Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono : 0522517193 E-mail : [ragioneria@icarsrl.it](mailto:ragioneria@icarsrl.it) PEC : [icarsrl@interfreepec.it](mailto:icarsrl@interfreepec.it) Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074 E-mail: [consulenza@entilonline.it](mailto:consulenza@entilonline.it) PEC: [simona.goltara@mantova.pecavvocati.it](mailto:simona.goltara@mantova.pecavvocati.it)

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: [comune.mantova.aoo@legalmail.it](mailto:comune.mantova.aoo@legalmail.it).

#### **ART.14 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Mantova.

#### **ART.15 - RISOLUZIONE**

Nel caso in cui l'aggiudicatario non rispetti le clausole del presente Capitolato, il Comune lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata o per mezzo di raccomandata A.R. con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e di presentare contemporaneamente le sue giustificazioni.

Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, notificato nelle stesse forme, di venti giorni, alla scadenza dei quali il Comune rientrerà nella piena disponibilità del proprio immobile.

L'Amministrazione avrà inoltre facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui dovessero verificarsi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla ditta concessionaria anche a seguito di diffide formali;
- abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- subconcessione del servizio;
- fallimento dell'impresa/società;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- in tutte le ipotesi di inosservanza di norme legislative che costituiscono causa di
- impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione,
- mancato versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali e assistenziali relative ai dipendenti

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Per accettazione

---